

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2060

## PROPOSTA DI LEGGE

### d'iniziativa del Deputato ROMANO

*Presentata il 9 febbraio 1965*

#### Modificazione dell'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge ha la finalità di disciplinare l'uso degli apparecchi e congegni automatici e semiautomatici da giuoco e da trattenimento, sia nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, sia nei circoli ed associazioni di qualunque specie.

Appare particolarmente urgente la necessità di impedire che anche nei circoli privati si possa praticare il giuoco puramente aleatorio, anche se non d'azzardo nel senso accolto dagli articoli 718 e seguenti del Codice penale. Il terzo comma, infatti, dell'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, mentre vieta l'uso degli apparecchi e congegni da giuoco nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, nulla dispone al riguardo nei confronti dei circoli privati e delle altre associazioni di varia specie. Tale carenza della legge ha determinato negli ultimi anni un trasferimento su larga scala nei locali dei cennati sodalizi di tutti quegli apparecchi da

giuoco o da scommessa, di cui è ovvia l'azione antisociale e diseducativa ed il cui funzionamento non è consentito negli esercizi pubblici.

D'altra parte lo stesso terzo comma dell'articolo 110 del citato testo unico reca una norma che è stata dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale con sentenza n. 125 del 28 giugno 1963, là dove è sancito il divieto di concedere licenze per l'uso nei luoghi pubblici o aperti al pubblico di apparecchi o congegni automatici di puro trattenimento, senza cioè alcuna finalità di giuoco o di scommesse. Occorre pertanto che, per questo aspetto, la legge si uniformi alle decisioni della Suprema corte, in modo da consentire una onesta attività ricreativa al cui sviluppo sono interessate circa 6 mila aziende con oltre 100 mila lavoratori dipendenti.

Per le ragioni sinteticamente esposte si ritiene di poter fare assegnamento sull'approvazione da parte degli onorevoli colleghi della presente proposta di legge.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ARTICOLO UNICO.

Il terzo e quarto comma dell'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono sostituiti dai seguenti:

« L'uso di apparecchi o di congegni automatici e semiautomatici che vengono utiliz-

zati come mezzo di giuoco o di scommesse è vietato nei luoghi pubblici o aperti al pubblico e nei circoli ed associazioni di qualunque specie. Tale divieto non si estende ai *flippers* ed a tutti gli altri apparecchi o congegni da trattamento la cui finalità è quella di una ricreazione non collegata a giuochi o scommesse.

Salve le sanzioni previste dal Codice penale per il giuoco d'azzardo, i contravventori sono puniti con l'arresto da un mese a due anni e con l'ammenda da lire 8 mila a 40 mila. Se il contravventore è titolare di licenza per pubblico esercizio la licenza è sospesa per un periodo da uno a sei mesi e, in caso di recidiva, può essere revocata ».